

ALLEGATO 3

Schema di Convenzione

**PER L'ATTUAZIONE DELLE AZIONI SPECIFICHE 2 E 3
NELL'AMBITO DELL'AZIONE 2.8.2 SISTEMI PER LA MOBILITA'
INTELLIGENTE DEL PR FESR 2021-2027**

FERROVIE EMILIA-ROMAGNA (FER)

CONVENZIONE PER L'ATTUAZIONE DELL'AZIONE SPECIFICA ____
NELL'AMBITO DELL'AZIONE 2.8.2 SISTEMI PER LA MOBILITA'
INTELLIGENTE DEL PR FESR 2021-2027
CON FERROVIE EMILIA-ROMAGNA S.R.L. (FER)

CUP _____

ATTO SOTTOSCRITTO DIGITALMENTE

L'anno 2024, il giorno del mese di,

tra

la Dott.ssa Direttore Generale della Direzione Generale
Conoscenza, Ricerca, Lavoro, Imprese della Regione Emilia-Romagna
e Autorità di Gestione dei Programmi Regionali FESR e FSE+ 2021-
2027, la quale interviene nel presente atto in nome e per conto
della Regione Emilia-Romagna (C.F. 80062590379), con sede in
Bologna, Viale A. Moro n. 52;

il Dott..... Direttore Generale della Direzione generale Cura del
Territorio e dell'Ambiente, il quale interviene in nome e per conto
della Regione Emilia-Romagna (C.F. 80062590379), con sede in
Bologna, Viale A. Moro n. 52;

e

il Dott./Dott.ssa legale rappresentante di FERROVIE EMILIA
ROMAGNA S.R.L. (nel seguito FER)...

Premesse

Visti:

- il Regolamento (UE) 2021/1060 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 24 giugno 2021;
- il Regolamento (UE) 2021/1058 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 24 giugno 2021 relativo al Fondo europeo di sviluppo regionale e al Fondo di coesione;

- l'Accordo di Partenariato tra Italia e Commissione europea relativo al ciclo di programmazione 2021-2027, approvato con decisione di esecuzione della Commissione europea del 15 luglio 2022;
- la deliberazione dell'Assemblea legislativa n. 68 del 2 febbraio 2022 recante "Adozione del Programma Regionale FESR dell'Emilia-Romagna 2021-2027 in attuazione del REG.(CE) n. 1060/2021 e del rapporto ambientale di VAS. (Delibera della Giunta regionale n. 1895 del 15 novembre 2021)";
- la Decisione di Esecuzione della Commissione Europea C(2022)5379 del 22 luglio 2022, con la quale è stato approvato il Programma regionale FESR Emilia-Romagna 2021/2027;
- la deliberazione di Giunta regionale n. 1286 del 27 luglio 2022, con la quale si è preso atto della sopra richiamata decisione di esecuzione della Commissione Europea ed è stato istituito il Comitato di Sorveglianza del Programma Regionale FESR Emilia-Romagna 2021-2027, successivamente aggiornato nella seduta del 01/12/2023;
- l'Agenda 2030 per lo Sviluppo Sostenibile adottata dall'Assemblea delle Nazioni Unite;
- il Piano Nazionale Integrato per l'Energia e il Clima (PNIEC), che elenca, tra l'altro, le misure di promozione dell'efficienza energetica per raggiungere gli obiettivi di risparmio energetico del Paese;
- il "Piano Energetico Regionale 2030" approvato con deliberazione dell'Assemblea legislativa n. 111 del 1° marzo 2017, con il quale sono stati definiti gli indirizzi programmatici della politica energetica regionale e il relativo Piano di Attuazione;
- la "Strategia regionale sviluppo sostenibile Agenda 2030" approvata con la deliberazione della Giunta regionale n. 1840 dell'8 novembre 2021 con la quale la Regione Emilia-Romagna ha fatto propri, declinandoli a livello territoriale, i 17 obiettivi dell'Agenda delle Nazioni Unite;
- il "Patto per il lavoro e per il Clima", approvato con deliberazione della Giunta regionale n. 1899 del 14 dicembre 2020, che al punto 6.2 "Emilia-Romagna, regione della transizione

ecologica" indica le direttrici per accelerare la transizione ecologica per raggiungere la neutralità carbonica prima del 2050 e passare alle energie pulite e rinnovabili entro il 2035;

- il "Piano Aria Integrato Regionale 2030" che prevede un incremento al 2030 dei passeggeri trasportati dal servizio di trasporto pubblico locale su gomma di un ulteriore 10% rispetto all'obiettivo posto dal vigente PRIT al 2025 e promuove azioni di integrazione e agevolazione tariffaria al fine di rendere l'utilizzo del trasporto pubblico maggiormente competitivo rispetto al mezzo privato;

- il "Piano Regionale Integrato dei Trasporti 2025", approvato con Delibera di Assemblea Regionale n. 59 del 23 dicembre 2021, che indirizza e coordina gli interventi degli Enti locali e di altri soggetti pubblici e privati operanti nel sistema dei trasporti e della mobilità d'interesse regionale e locale:

- la Direttiva ITS 2010/40/UE relativa al quadro generale per la diffusione dei sistemi di trasporto intelligenti nel settore del trasporto stradale e nelle interfacce con altri modi di trasporto, volta ad accelerare la diffusione dei sistemi intelligenti di trasporto (ITS) in tutta Europa a favore di una mobilità meno inquinante, più sicura e più efficiente;

Rilevato che:

- l'articolo 3, lettera a), della direttiva 2010/40/UE, tra i settori prioritari di intervento, indica quello inerente ai servizi di informazione sulla mobilità multimodale dove strategico è il ruolo dei protocolli per lo scambio dati tra gli operatori di mobilità;

- il FESR, secondo quanto dispone il Regolamento UE n. 2021/1058, all'interno della Priorità 3 "**Mobilità sostenibile e qualità dell'aria**" attraverso l'Obiettivo specifico finalizzato a promuovere la mobilità urbana multimodale sostenibile quale parte della transizione verso un'economia a zero emissioni nette di carbonio, sostiene interventi finalizzati a garantire mobilità flessibile, integrata e con soluzioni a misura di cittadino;

- in particolare, con l'Azione **2.8.2 "Sistemi per la mobilità intelligente"** il FESR intende sostenere soluzioni in grado di favorire i nodi di interscambio e i sistemi ITS di informazione e

servizi all'utenza fruibili in tempo reale attraverso tecnologie digitali (contactless, smartphone, pagamento via web, QR-code, etc.). L'obiettivo è avvicinare domanda e offerta di mobilità attraverso servizi di MaaS (Mobility as a Service) e contribuire, incentivando l'utilizzo del TPL, alla riduzione delle emissioni di gas serra, secondo le previsioni del PAIR 2030;

- la misura è coerente con gli obiettivi del Piano regionale integrato dei Trasporti 2025 (PRIT) e relativo programma triennale 2022-2025;

Preso atto del documento "Metodologia e Criteri di Selezione delle Operazioni", approvato dal Comitato di Sorveglianza del Programma regionale FESR Emilia-Romagna in sede di prima convocazione (29/09/2022) e successivamente modificato.

Considerato che:

- **la Legge Regionale n. 30/1998** e ss.m. "Disciplina generale del Trasporto Pubblico regionale e locale" individua le seguenti finalità per il conseguimento delle quali la Regione Emilia-Romagna opera con il metodo della programmazione e della partecipazione:

- assicurare ai cittadini ed alle imprese la migliore accessibilità e la fruibilità del territorio regionale, anche in funzione delle relazioni con le regioni contermini e dei collegamenti con il territorio nazionale e dell'Unione europea;
- promuovere un sistema integrato di mobilità in cui il trasporto collettivo assolve a un ruolo centrale nella regione per lo sviluppo civile, economico e la coesione sociale;
- incentivare la razionale organizzazione del traffico e della circolazione attraverso lo sviluppo dell'intermodalità, della sicurezza e il miglioramento della qualità;
- promuovere e operare per la cultura della mobilità sostenibile e lo sviluppo della ricerca e dell'innovazione tecnologica e gestionale applicata ai trasporti sia collettivi che individuali;

Considerato inoltre che:

- il "**Piano Regionale Integrato dei Trasporti 2025**" individua lo sviluppo degli ITS come obiettivo prioritario per il miglioramento della attrattività del TPL e dell'interscambio modale

ferro-gomma attraverso azioni che utilizzino nuove tecnologie di infomobilità integrata pubblico-privata;

- l'**Atto di Indirizzo triennale** in materia di programmazione e amministrazione del trasporto pubblico regionale per gli anni 2021-2023, di cui alla deliberazione dell'Assemblea Legislativa della Regione Emilia-Romagna 14 settembre 2021, n. 52 che ha indicato il valore guida della politica regionale rivolta allo sviluppo di una mobilità collettiva ambientalmente sostenibile;

- il "**Patto per il trasporto pubblico e la mobilità sostenibile in Emilia-Romagna per il triennio 2022-2024**", approvato con deliberazione di Giunta regionale n. 316 del 7 marzo 2022 in cui si evidenzia che da almeno un quinquennio i servizi per la mobilità si stanno evolvendo in sistemi integrati, secondo la logica del "MaaS", che vede la creazione di piattaforme di informazione e offerta di servizi integrati e che gli strumenti digitali devono permettere di valutare l'evoluzione della mobilità nei territori, con particolare attenzione ai territori urbani, misurare l'utilizzo del TPL e dei flussi trasportati, monitorare in continuo la qualità dei servizi erogata;

Rilevato che il sopracitato Programma regionale FESR prevede tra gli indicatori di risultato rilevanti per l'azione in oggetto l'installazione di 800 apparecchi intelligenti a servizio del trasporto pubblico collettivo entro il 2024 e 2.000 entro il 2029;

Considerato che al fine di avviare l'Azione 2.8.2. "Sistemi per la mobilità intelligente" del PR-FESR 2021-2027 la Regione, con deliberazione di Giunta regionale n. 2271 del 22/12/2023, ha approvato il quadro di riferimento per l'attuazione dell'Azione, prevedendone la declinazione in 5 Azioni Specifiche, tra le quali sono previste le seguenti:

- **Azione specifica 2:** Software innovativo per la programmazione/modifica dei servizi ferroviari regionali gestiti da FER e pannelli informativi alle fermate ferroviarie regionali;
- **Azione specifica 3:** Fornitura di sistemi ITS hardware e software di infomobilità volti a favorire la gestione del servizio ferroviario in particolare per il servizio di bus sostitutivi;

Dato atto che con l'**Azione specifica 2** la Regione intende realizzare un sistema di infomobilità che consentirà:

- la programmazione oraria di circolazione, la gestione e la progettazione grafica dei dati di circolazione in tempo reale relativi a ciascuna linea ferroviaria di competenza e dati di monitoraggio, e la realizzazione di tabelle orarie dei servizi ferroviari al pubblico e l'archiviazione storica orari/progetti;
- il Management e la Pianificazione integrata con le imprese ferroviarie anche per la gestione del contratto di servizio ferroviario e reportistica;
- la fornitura e installazione di pannelli informativi innovativi alle fermate ferroviarie.

Dato atto che:

- l'importo disponibile per l'attuazione dell'Azione specifica 2 a carico del PR-FESR ammonta ad **euro 2.000.000,00** (100% a carico del PR-FESR).
- i risultati attesi sono il miglioramento gestionale nelle diverse fasi di programmazione del servizio ferroviario e di comunicazione agli utenti degli orari ferroviari.

Dato atto che con **l'Azione specifica 3** la Regione intende realizzare un sistema innovativo di ITS che consentirà di:

- conoscere la posizione dei mezzi sostitutivi al servizio ferroviario in tempo reale;
- inviare e ricevere le informazioni tra la centrale di controllo di Trenitalia Tper e i mezzi sostitutivi;
- comunicare in tempo reale le informazioni sul servizio agli utenti.

Dato atto che:

- l'importo disponibile per l'attuazione dell'Azione specifica 3 a carico del PR-FESR ammonta ad **euro 200.000,00** (100% a carico del PR-FESR);
- i risultati attesi sono la capillarità della informazione agli utenti sulla posizione in tempo reale del mezzo sostitutivo, con incremento del numero di passeggeri trasportati dal TPL.

Rilevato che la Società FER srl, concessionaria e società "in house" della Regione ai sensi dell'art. 18 della L.R. n. 30/98, è individuata dalla Regione come il soggetto che provvederà

all'attuazione delle Azioni specifiche 2 e 3 secondo la normativa vigente ed è pertanto destinataria, ai sensi di quanto previsto dall'art. 34 della L.R. n. 30/98, del 100% del contributo complessivo.

Preso atto che:

- in conformità a quanto stabilito con la deliberazione n.2271/2023, il Responsabile dell'Area Energia e Economia Verde con propria nota prot. n. 0184195 del 21/02/2024 ha richiesto alla Società FER Srl di presentare le proposte di progetto per l'attuazione delle Azioni specifiche 2 e 3;
- con nota acquisita agli atti dell'Area Energia e Economia Verde al prot. n. 0288998 del 18/03/2024 la Società FER Srl ha presentato la propria proposta progettuale per l'attuazione della sopracitata Azione 2;
- con successiva nota agli atti dell'Area Energia e Economia Verde al prot. n. 0338921 del 28/03/2024, a seguito di proroga per la presentazione della proposta accordata su richiesta motivata di FER dal Responsabile dell'Area Energia e Economia Verde con propria nota 0305686 del 21/03/2024, la Società FER Srl ha presentato la propria proposta progettuale per l'attuazione della sopracitata Azione 3;
- la documentazione di progetto pervenuta è stata esaminata dal Nucleo di Valutazione che ha dato esito positivo alla verifica di coerenza del progetto rispetto ai criteri di valutazione definiti dal Comitato di Sorveglianza del PR FESR;
- con deliberazione di Giunta regionale n. ____ del _____ il progetto presentato è stato approvato;

Considerato altresì, che è necessaria, ai fini di dare compiuta attuazione alle Azioni specifiche 2 e 3, la sottoscrizione della presente convenzione che ne definisce impegni, criteri e modalità, il cui schema è stato approvato con la delibera n. _____ sopra citata;

TUTTO CIO' PREMESSO

SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE

Art. 1

Oggetto

La presente convenzione regola i rapporti tra Regione Emilia-Romagna e FERROVIE EMILIA ROMAGNA S.R.L. (nel seguito FER) per l'attuazione delle attività previste del Programma Regionale FESR 2021-2027 di seguito "PR-FESR", Azione 2.8.2 "Sistemi per la Mobilità Intelligente" per l'Azione specifica ____, come dettagliate nelle schede di progetto approvate con Deliberazione di Giunta Regionale n. _____ del _____;

Gli impegni tra le parti vengono descritti puntualmente all'art. 2 della presente convenzione.

Nello svolgimento delle attività previste FER si impegna ad operare in stretta collaborazione con le strutture regionali competenti della Direzione Generale Conoscenza, Ricerca, Lavoro, Imprese e della Direzione Generale Cura del Territorio e dell'Ambiente.

Art. 2

Impegni delle parti

Nell'ambito della presente convenzione, la Regione in qualità di Autorità di Gestione del PR FESR 2021/2027, si impegna a:

- a. sostenere l'attuazione del Progetto oggetto della presente convenzione;
- b. fornire le informazioni necessarie per il rispetto degli impegni relativi all'attuazione del Progetto con specifico riferimento alle modalità di corretta gestione delle attività e rendicontazione delle spese sostenute, in linea con le previsioni del Sistema di Gestione e Controllo del PR FESR 2021/2027;
- c. mettere a disposizione il sistema informativo PR FESR 2021/2027 al fine di consentire la gestione delle comunicazioni ufficiali e la conservazione informatizzata dei documenti e dei dati necessari alle verifiche di ammissibilità delle spese, alle attività di sorveglianza e alla gestione degli obblighi di monitoraggio;
- d. assolvere ad ogni altro onere e adempimento previsto a carico dell'Autorità di Gestione dalla normativa comunitaria;

Nell'ambito della presente convenzione FER si impegna a:

- a. realizzare le attività previste dal progetto oggetto della presente convenzione;
- b. attenersi alle indicazioni fornite dai referenti regionali e a realizzare l'attività in stretta collaborazione con le strutture regionali competenti, così come specificato nel Progetto;
- c. realizzare tutte le azioni necessarie e ad assicurare che le stesse siano realizzate in conformità con quanto approvato e nel rispetto dei termini e delle condizioni stabilite dalla presente convenzione;
- d. seguire le procedure di evidenza pubblica secondo la vigente normativa nazionale e comunitaria in materia di appalti;
- e. predisporre ed inviare alla Regione le rendicontazioni di spesa nei tempi e con le modalità specificati all'articolo 8 "Rendicontazione delle spese e liquidazione del contributo" della presente convenzione;
- f. fornire tutte le informazioni necessarie alle attività di monitoraggio fisico, finanziario e procedurale, secondo i tempi e le modalità indicati dall'Autorità di Gestione nel Manuale "Criteri di ammissibilità dei costi e modalità di rendicontazione" che sarà reso disponibile sul sito istituzionale del PR;
- g. utilizzare il sistema informativo del PR FESR che sarà messo a disposizione dall'Autorità di Gestione, per tutte le comunicazioni ufficiali con la Regione e per la registrazione e conservazione informatizzata dei documenti e dei dati necessari alle verifiche di ammissibilità delle spese, alle attività di sorveglianza e alla gestione degli obblighi di monitoraggio;
- h. rispettare gli obblighi in materia di informazione e pubblicità previsti dal Regolamento (UE) 2021/1060, ed in particolare quanto indicato all'art. 8 della presente convenzione;
- i. rispettare gli obblighi comunitari collegati alla stabilità delle operazioni in particolare devono garantire, almeno per la durata di cinque anni decorrenti dalla data del pagamento del saldo e a pena di revoca del contributo stesso, la stabilità delle operazioni finanziate. Nel suddetto periodo, ciascun

beneficiario è tenuto per ognuno degli interventi finanziati:

- ✓ a non cedere o alienare a terzi i beni finanziati nell'ambito delle operazioni approvate;
 - ✓ a non apportare delle modifiche sostanziali all'operazione che ne alterino la natura, gli obiettivi e le condizioni di attuazione con il risultato di compromettere gli obiettivi originari;
- j. facilitare l'esecuzione dei controlli amministrativi e verifiche in loco da parte degli uffici regionali o degli organismi nazionali e comunitari titolari di funzioni di controllo di primo o secondo livello nell'ambito del PR FESR, assicurando la conservazione in originale di tutta la documentazione relativa all'attuazione del progetto e se del caso fornendo, su eventuale richiesta della Regione, relazioni sullo stato di avanzamento della attività svolte, atti e altra documentazione necessaria per l'effettuazione dei controlli;
- k. utilizzare per tutte le spese sostenute un sistema contabile separato o un'adeguata codificazione contabile da apporre sui documenti di spesa;
- l. informare tempestivamente la Regione di qualsiasi evento che possa influire sulla realizzazione delle attività o sulla capacità di rispettare le condizioni stabilite dalla presente convenzione;
- m. svolgere ogni altra attività funzionale all'attuazione del Progetto.

Art. 3

Risorse assegnate

Per la realizzazione delle attività di cui all'art. 2 della presente convenzione la Regione riconosce a FER la somma di Euro _____ a copertura delle spese previste per lo svolgimento dei progetti approvati con deliberazione di Giunta regionale n. _____ del _____.

ART. 4

Cronoprogramma

Il termine per la conclusione del progetto è stabilito al 31/12/2026.

Per conclusione dell'intervento è da intendersi la completa realizzazione delle attività previste dal progetto. Il completamento delle attività e la messa in esercizio dei sistemi oggetto di finanziamento devono essere certificati, secondo quanto previsto dalla normativa vigente, da certificato di collaudo/regolare esecuzione o verifica di conformità.

Le risorse finanziarie previste sono imputate come di seguito riportato:

- annualità 2024 €._____
- annualità 2025 €._____
- annualità 2026 €._____

In deroga al suddetto termine di conclusione del progetto, possono essere concesse proroghe come previsto al successivo art.7.

Art. 5

Ammissibilità della spesa

Le erogazioni relative alle risorse di cui all'art. 3 della presente convenzione si riferiscono a spese effettivamente sostenute, ovvero corrispondenti a pagamenti effettuati da FER, giustificate da fatture quietanzate o da documenti contabili di valore probatorio equivalente.

Sono ammissibili le spese effettivamente sostenute a decorrere dalla data di esecutività della Delibera di Giunta Regionale n. 1286 del 27 luglio 2022 recante la presa d'atto dell'approvazione del Programma Regionale FESR Emilia-Romagna da parte della Commissione Europea, fatto salvo quanto previsto dall'art. 63 comma 6 del Regolamento UE 2021/1060 che prevede che il progetto non dovrà essere materialmente completato o pienamente attuato prima della presentazione della domanda di finanziamento.

Saranno ritenute ammissibili le spese effettivamente sostenute e integralmente liquidate entro il 31.12.2026, salvo proroghe autorizzate.

Sono ammissibili le tipologie di spesa previste dal Progetto coerenti con i pertinenti regolamenti comunitari ed in particolare con gli ambiti di intervento ammissibili ai sensi del regolamento FESR e con la normativa nazionale di ammissibilità della spesa.

È fatto divieto di rendicontare spese per le quali FER usufruisca di altra misura di sostegno finanziario nazionale e/o comunitario.

Art. 6

Pagamenti e tracciabilità dei flussi finanziari

FER è tenuto:

- a. ad adottare un sistema di contabilità separata o una codificazione contabile adeguata per tutte le transazioni relative al Progetto, ferme restando le norme contabili nazionali;
- b. ad effettuare i pagamenti nel rispetto dell'art. 3 della L. 136/2010 ed esclusivamente tramite lo strumento del bonifico bancario o postale, RIBA solo se accompagnata da certificazione bancaria attestante l'avvenuto pagamento, salvo quanto previsto al comma 3 dello stesso art. 3;
- c. a riportare il codice unico di progetto (CUP) relativo allo specifico investimento pubblico nei documenti giustificativi di spesa che formano oggetto di rendicontazione e nei suddetti strumenti di pagamento ed in relazione a ciascuna transazione, ai fini della tracciabilità dei flussi finanziari;
- d. conservare la documentazione giustificativa della spesa in relazione al progetto finanziato, nel rispetto di quanto prevede l'art. 82 del Reg. (UE) 2021/1060, per un periodo minimo di 5 anni a partire dal 31 dicembre dell'anno in cui è avvenuta la liquidazione a saldo del contributo. I documenti devono essere conservati sotto forma di originali o di copie autenticate, o su supporti per i dati comunemente accettati, comprese le versioni elettroniche di documenti originali o i documenti esistenti esclusivamente in versione elettronica. Laddove i documenti siano disponibili esclusivamente in formato elettronico, i sistemi informatici utilizzati soddisfano gli standard di sicurezza previsti dalla normativa nazionale

Art. 7

Modifiche e proroghe del progetto

Eventuali modifiche del progetto sono ammesse previa approvazione

della Regione, sulla base di richieste debitamente motivate ed inoltrate alle competenti strutture dell'Autorità di Gestione che le valuteranno entro 60 giorni dal ricevimento. Qualora entro tale termine l'ufficio regionale competente non formuli rilievi o richieste di chiarimento/integrazione, le modifiche si intendono approvate.

Le modifiche al progetto sono di norma ritenute ammissibili qualora restino inalterati gli obiettivi originari e la natura del progetto finanziato.

Modifiche che determinano una variazione in aumento delle spese di realizzazione del progetto non comporteranno un aumento proporzionale della spesa ammissibile e, di conseguenza, del contributo erogabile.

Modifiche che determinano una variazione in diminuzione delle spese di realizzazione del progetto comportano per contro una diminuzione proporzionale della spesa ammissibile e, conseguentemente, una pari riduzione del contributo erogabile.

Non è necessario comunicare preventivamente modifiche al progetto che comportino una variazione della spesa complessiva inferiore o pari al 20% di quella approvata in fase di concessione.

Rientra tra le modifiche di cui sopra, la proroga del termine di conclusione del progetto. La richiesta di proroga da parte del beneficiario deve essere adeguatamente motivata e riconducibile a cause non prevedibili e non dipendenti dal beneficiario, da inoltrarsi alle competenti strutture dall'Autorità di Gestione almeno 60 giorni prima della scadenza prevista per la conclusione del progetto.

Art. 8

Rendicontazione delle spese e liquidazione del contributo

La rendicontazione dovrà essere trasmessa alle competenti strutture dell'Autorità di Gestione esclusivamente per via telematica, tramite il sistema informativo del Programma Regionale FESR Sfinge 2020. Non sono ammesse rendicontazioni di spesa presentate con altre modalità.

Parimenti, tutta la documentazione richiesta nell'applicativo, anche a seguito di richieste di integrazioni, dovrà essere caricata e trasmessa unicamente attraverso i sistemi informativi.

E' possibile presentare una rendicontazione intermedia entro il 30/06/2025 con successiva rendicontazione a saldo finale entro il 28/02/2027, oppure presentare una rendicontazione unica a conclusione dell'intervento entro il 28/02/2027, salvo proroghe autorizzate.

Ai fini della liquidazione ed erogazione del contributo la rendicontazione dovrà essere completa della documentazione amministrativa, contabile e di progetto necessaria per verificare le procedure di attuazione, l'effettivo svolgimento delle attività previste dal progetto e comprovare le spese sostenute per la realizzazione. La documentazione minima che dovrà essere allegata alla rendicontazione dovrà comprendere:

- ✓ attestazione del rispetto delle norme vigenti ad evidenza pubblica nell'acquisto delle forniture e di congruità della spesa prevista;
- ✓ documentazione relativa alla procedura di evidenza pubblica svolta;
- ✓ attestazione del legale rappresentante, con Rendicontazione ed elenco delle spese quietanzate;
- ✓ certificato di collaudo e attestazione di messa in esercizio dei sistemi oggetto del finanziamento (solo per rendicontazione a saldo finale);
- ✓ giustificativi di spesa inerenti al progetto approvato e quietanze di pagamento, quali fatture elettroniche (in formato xml) o documento contabile di valore probatorio equivalente e delle quietanze di pagamento (bonifici di pagamento insieme al relativo estratto conto bancario);
- ✓ eventuale documentazione e informazioni richieste in merito al rispetto del cosiddetto principio del DNSH secondo quanto disciplinato nella scheda di progetto relativa all'azione specifica allegata alla D.G.R. 255/2024;
- ✓ eventuale documentazione atta a dimostrare il rispetto del principio del climate proofing (solo se applicabile alla

tipologia di intervento oggetto della presente convenzione).

Ulteriori specifiche sulle modalità di rendicontazione delle spese saranno riportate nei manuali di rendicontazione e/o nelle indicazioni che saranno fornite dalle competenti strutture dell'Autorità di Gestione del PR FESR.

L'erogazione a saldo del contributo avviene, nel limite massimo di quello concesso, previa verifica della documentazione di cui ai precedenti punti elenco e della conformità delle attività realizzate con quelle approvate. Il contributo è proporzionalmente ridotto, qualora la spesa sostenuta e riconosciuta dalla Regione risulti inferiore all'investimento previsto. La liquidazione a SAL del contributo sarà erogata nel limite massimo delle risorse impegnate per l'anno di riferimento.

All'erogazione del contributo si provvederà con atti formali del dirigente regionale competente entro 80 giorni dalla data di ricevimento delle rendicontazioni, salvo richieste di chiarimenti e integrazioni che dovranno essere ottemperate da FER **entro 45 giorni** calcolati a decorrere dalla data di ricevimento della richiesta di integrazione. Nel caso in cui entro il termine sopracitato non pervenga la documentazione richiesta o ne pervenga solo una parte, i tempi del procedimento riprenderanno a decorrere e la Regione potrà procedere alla liquidazione della quota parte di contributo relativa alla sola documentazione validata, ove ne ricorrano i presupposti. Qualora FER necessitasse di un termine di sospensione superiore a 45 giorni dovrà inviare istanza motivata alla Regione, la quale valuterà l'ammissibilità e l'eventuale durata della proroga in base agli ordinari canoni di ragionevolezza e di proporzionalità.

Le erogazioni saranno in ogni caso vincolate alla disponibilità delle risorse sui relativi capitoli di spesa del bilancio regionale.

Ai fini dell'adozione del provvedimento di liquidazione dei contributi, verrà verificato inoltre se il beneficiario interessato abbia una situazione di regolarità contributiva nei confronti di INPS e INAIL (DURC).

ART. 9

Obblighi di comunicazione e visibilità

I beneficiari del contributo sono tenuti a predisporre un Piano di Comunicazione da concordare e condividere con il responsabile della comunicazione del Programma regionale FESR, contattabile al seguente indirizzo: infoporfesr@regione.emilia-romagna.it.

Il sopracitato Piano di comunicazione deve rispettare gli obblighi in materia di informazione e pubblicità previsti dal Regolamento (UE) 2021/1060, ed in particolare i beneficiari del contributo hanno la responsabilità di evidenziare il sostegno ricevuto dall'Unione europea con le modalità di comunicazione previste dal Regolamento (artt. 47,49, 50, Allegato IX), svolgendo le seguenti azioni:

- ✓ nel caso in cui i progetti finanziati prevedano un costo complessivo pari o inferiore a 500.000,00 euro:
 - a) devono esporre in un luogo ben visibile al pubblico almeno un poster in formato A3 o superiore, oppure un display elettronico di dimensioni equivalenti, con informazioni che evidenziano il sostegno ricevuto dall'Unione europea, inserendo il logo nazionale per la politica di coesione 2021-2027, l'emblema dell'Unione europea, dello Stato e della Regione, disponibili, insieme alle linee guida, sul sito Fesr al seguente indirizzo: <https://fesr.regione.emilia-romagna.it/2021-2027/comunicazione/responsabilita-beneficiari>;
 - b) devono fornire sul proprio sito web e sui social media una breve descrizione del progetto, che comprenda le finalità e i risultati ed evidenzi il sostegno finanziario ricevuto dall'Unione europea, inserendo il logo nazionale per la politica di coesione 2021-2027, l'emblema dell'Unione europea, dello Stato e della Regione, disponibili sul sito Fesr al seguente indirizzo: <https://fesr.regione.emiliaromagna.it/2021-2027/comunicazione/responsabilita-beneficiari>;
 - c) devono inserire sui documenti e sui materiali di

comunicazione, destinati al pubblico e riguardanti il progetto finanziato, una dichiarazione che evidenzi il sostegno dell'Unione europea, anche inserendo i loghi precedentemente citati;

- ✓ nel caso in cui i progetti finanziati prevedano un costo complessivo superiore a 500.000,00 euro:
 - a) se comportano investimenti infrastrutturali e l'apertura di un cantiere, devono installare, non appena inizia l'attuazione, un cartellone di dimensioni adeguate a quelle dell'opera, comunque mai inferiore a 100 cm di larghezza x 150 cm di altezza, collocato con visibilità pari a quella del cartellone di cantiere. A completamento dei lavori, il cartellone è da sostituire con una targa permanente nel luogo di realizzazione del progetto. Deve essere ben visibile e le sue dimensioni dipendono dalle caratteristiche dell'opera (formato minimo A4) e dall'ambito in cui va esposta;
 - b) se comportano l'acquisto di macchinari, i beneficiari devono esporre una targa permanente con le caratteristiche sopra descritte. Cartelloni e targhe devono riportare il logo nazionale per la politica di coesione 2021-2027, l'emblema dell'Unione europea, dello Stato e della Regione e una descrizione del progetto. I loghi citati e le linee guida per le azioni di comunicazione a cura dei beneficiari sono pubblicati sul sito del Programma regionale Fesr all'indirizzo:
<https://fesr.regione.emiliaromagna.it/2021-2027/comunicazione/responsabilita-beneficiari>;
 - c) Targhe e cartelloni devono essere mantenuti per il periodo di tempo in cui l'oggetto fisico, l'infrastruttura o la costruzione in questione esistono fisicamente e vengono utilizzati per lo scopo per il quale sono stati finanziati. Questa disposizione non si applica qualora il sostegno sia destinato all'acquisto di beni immateriali;

- d) l'ente beneficiario deve fornire sul proprio sito web e sui social media una breve descrizione del progetto, che comprenda le finalità e i risultati ed evidenzi il sostegno finanziario ricevuto dall'Ue inserendo il logo nazionale per la politica di coesione 2021-2027, l'emblema dell'Unione europea, dello Stato e della Regione, disponibili sul sito del Programma regionale Fesr, all'indirizzo <https://fesr.regione.emiliaromagna.it/2021-2027/comunicazione/responsabilita-beneficiari>;
- e) l'ente beneficiario deve apporre sui documenti e sui materiali di comunicazione, destinati al pubblico e riguardanti il progetto finanziato, una dichiarazione che evidenzi il sostegno dell'Unione europea, anche inserendo i loghi precedentemente citati.

Se il beneficiario non rispetta i propri obblighi e qualora non provveda ad azioni correttive, l'Autorità di gestione dei Programmi FESR ha la facoltà di applicare misure, tenuto conto del principio di proporzionalità, con una riduzione fino al 3% del contributo concesso, secondo le modalità indicate nelle "Linee guida per le azioni di comunicazione a cura dei beneficiari" adottate con Determinazione n.8081 del 19/04/2024.

Ai beneficiari può essere richiesto, dall'Autorità di gestione dei Programmi, di mettere i materiali di comunicazione sui progetti finanziati a disposizione delle istituzioni e degli organismi dell'Unione europea, concedendo alla Ue una licenza a titolo gratuito, non esclusiva e irrevocabile che le consenta di utilizzare tali materiali con i seguenti diritti, come specificato all'Allegato IX del Regolamento (UE) n. 2021/1060:

- a) uso interno, ossia diritto di riprodurre, copiare e mettere a disposizione i materiali di comunicazione e di visibilità alle istituzioni e agenzie dell'Unione e alle autorità degli Stati membri e ai loro dipendenti;
- b) riproduzione dei materiali di comunicazione e visibilità in qualsiasi modo e formato, in toto o in parte;

c) comunicazione al pubblico dei materiali di comunicazione e visibilità mediante l'uso di tutti i mezzi di comunicazione;

d) distribuzione al pubblico dei materiali di comunicazione e visibilità (o loro copie) in qualsiasi forma;

e) conservazione e archiviazione del materiale di comunicazione e visibilità;

f) sub-licenza dei diritti sui materiali di comunicazione e visibilità a terzi.

Ai fini della trasparenza, si informano i beneficiari che il finanziamento comporta, come previsto dal Regolamento (UE) n.2021/1060, l'accettazione della pubblicazione sui portali istituzionali della Regione, dello Stato e dell'Unione europea, dei dati in formato aperto relativi al beneficiario e al progetto cofinanziato. L'elenco dei dati è riportato all'Articolo 49 del suddetto regolamento. I dati saranno elaborati anche ai fini della prevenzione di frodi e di irregolarità. Poiché si tratta di contributi superiori a euro 10.000, il beneficiario ha l'obbligo di pubblicare le informazioni concernenti le concessioni del finanziamento erogato nell'esercizio finanziario precedente come stabilito nei commi da 125 a 129 dell'articolo 1 della legge 4 agosto 2017, n. 124, così come modificata dal D.L. n. 34/2019, convertito con Legge n.58/2019.

ART. 10

MONITORAGGIO E VALUTAZIONE

La politica di coesione persegue da tempo un'impostazione orientata ai risultati. A tal fine il Regolamento comunitario n. 1060 del 2021 (art. 22, comma 3, lettera d) prevede che l'Autorità di Gestione (Adg) espliciti nel programma operativo gli obiettivi da raggiungere, sintetizzati da indicatori di risultato con target definiti, e le relative azioni collegate, sintetizzate da indicatori di output, anch'essi dimensionati nel tempo con target intermedi e finali. L'accuratezza, l'affidabilità e la qualità della rilevazione dei dati degli indicatori, come previsto dall'art. 69 del medesimo regolamento, devono essere garantite

dall'Adg attraverso un apposito sistema di monitoraggio delle operazioni finanziate dal programma operativo.

Il beneficiario è tenuto pertanto a fornire alla Regione tutti i dati e le informazioni necessarie allo svolgimento delle attività di monitoraggio e valutazione previsti dai Programmi Operativi Regionali 2021-2027.

Nell'ambito degli interventi rientranti nell'azione 2.8.2, il Programma Regionale del FESR 2021-27 ha previsto la rilevazione degli indicatori elencati nella tabella seguente, già richiesti in sede di presentazione della domanda (valore previsionale), che dovranno essere correttamente implementati anche a conclusione del progetto (valore realizzato).

Natura indicatore	Tipologia indicatore	Codice	Descrizione	Unità di rilevazione
Output	Programma	P08	Apparecchi intelligenti installati a bordo del trasporto pubblico collettivo	Numero
Risultato	Comune	RCR62	Utilizzatori annui dei nuovi mezzi di trasporto	Numero di passeggeri

Nel caso in cui gli indicatori elencati in tabella non siano considerati pertinenti con la tipologia di intervento prevista, verrà valutata la possibilità di definire ulteriori indicatori nell'ambito di una eventuale riprogrammazione.

Note esplicative per la compilazione degli indicatori.

P08- Apparecchi intelligenti installati a bordo del trasporto pubblico collettivo

Definizione

L'indicatore rileva il numero di apparecchi intelligenti installati a bordo del trasporto pubblico collettivo come effetto del sostegno fornito dal Programma alle operazioni selezionate.

Rilevazione in sede di presentazione della domanda

In fase di presentazione della domanda, il beneficiario, coerentemente con quanto previsto in fase di progettazione dell'intervento, dovrà indicare il numero di apparecchi intelligenti che intende installare a bordo dei mezzi del trasporto pubblico nell'ambito dell'operazione sostenuta dal Programma.

Rilevazione a conclusione del progetto

Unitamente alla presentazione della rendicontazione a saldo, il beneficiario dovrà fornire il numero di dispositivi effettivamente installati a bordo dei mezzi del trasporto pubblico collettivo come effetto del sostegno ricevuto dal Programma.

Documenti a supporto dell'indicatore

Il valore realizzato dell'indicatore dovrà essere supportato da una relazione tecnica che illustri, inequivocabilmente, il numero di apparecchi intelligenti installati a bordo dei mezzi del trasporto pubblico e l'effettiva connessione causale tra l'installazione degli apparecchi intelligenti e le attività previste dalle operazioni selezionate.

RCR62- Utilizzatori annui dei nuovi mezzi di trasporto

Definizione

Utenti annuali del trasporto pubblico nuovo o modernizzato finanziato dalle operazioni selezionate. Il trasporto pubblico comprende quello urbano e suburbano, come autobus, filobus, linee di autobus acquatici (che non sono tram o metropolitane - vedi RCR63). La modernizzazione del trasporto pubblico si riferisce a miglioramenti significativi in termini di infrastrutture, accesso e qualità del servizio.

Rilevazione in sede di presentazione della domanda

Il valore baseline dell'indicatore è stimato come il numero di utenti del servizio di trasporto nell'anno precedente l'inizio dell'intervento, ed è pari a zero per i nuovi servizi.

Rilevazione a conclusione del progetto

Il valore realizzato è stimato ex post come il numero di utenti del servizio di trasporto per l'anno successivo al completamento fisico dell'intervento.

Documenti a supporto dell'indicatore

Il beneficiario dovrà fornire documenti sufficienti a comprovare il numero di utenti annuali dei mezzi di trasporto pubblico nuovi o modernizzati, finanziati dalle operazioni selezionate, attraverso evidenze verificabili (es. contatori automatici) nel corso dell'anno successivo al completamento fisico dell'intervento.

Si specifica inoltre che, in base a quanto previsto dall'Art. 22, paragrafo 3, lettera d), punto viii), del Regolamento (UE) 2021/1060, i settori di intervento applicabili sono quelli indicati nella seguente tabella.

Azione	Codice settore di intervento	Definizione settore di intervento
2.8.2	084	Digitalizzazione del trasporto urbano
	085	Digitalizzazione dei trasporti, se dedicata in parte alla riduzione delle emissioni di gas a effetto serra: trasporto urbano

Maggiori dettagli sui tempi e le modalità di trasmissione dei dati saranno indicati dall'Autorità di Gestione nel Manuale "Criteri di ammissibilità dei costi e modalità di rendicontazione" che sarà reso disponibile sul sito istituzionale del PR.

ART. 11

CONTROLLI

La Regione si riserva in ogni momento la facoltà di svolgere controlli e sopralluoghi, anche tramite incaricati esterni, ai sensi degli artt. 74 "Gestione del programma da parte dell'Autorità di Gestione", e 77 "Funzioni dell'autorità di audit" del Regolamento (UE) 2021/1060, anche al fine di verificare il rispetto di quanto previsto all'art. 65 "Stabilità delle operazioni" del medesimo Regolamento.

La Regione effettua, pertanto, tutti i controlli necessari, anche a campione, previsti dalle normative comunitarie, nazionali e regionali vigenti, al fine di garantire la correttezza e la legittimità e l'ammissibilità delle operazioni finanziate.

I principali controlli che saranno effettuati, anche tramite lo strumento Arachne, sono quelli indicati di seguito:

1. controlli ex ante la concessione dei contributi: controlli desk (tramite verifiche documentali) finalizzati alla verifica dell'ammissibilità delle domande e alla concessione dei contributi;
2. controlli ex ante la liquidazione dei contributi: controlli desk (tramite verifiche documentali) e controlli in loco finalizzati alla verifica delle rendicontazioni delle spese e alla liquidazione dei contributi;
3. controlli ex post la liquidazione dei contributi finalizzati alla verifica del mantenimento, in capo ai beneficiari, dei requisiti per l'ammissione ai contributi previsti nel presente bando e alla effettiva realizzazione degli interventi finanziati e alla conformità degli stessi rispetto al progetto approvato nonché, più in generale, al rispetto dell'obbligo di stabilità delle operazioni agevolate.

La Commissione europea, ai sensi dell'art. 70 "Poteri e responsabilità della Commissione" Regolamento (UE) 2021/1060 potrà svolgere - con le modalità indicate nel medesimo articolo - controlli, anche in loco, in relazione ai progetti cofinanziati.

I controlli sopra menzionati potranno comprendere, fra gli altri, i seguenti aspetti:

- il possesso dei requisiti dichiarati dal beneficiario per l'accesso al finanziamento e, laddove pertinente, il loro mantenimento per 5 anni dall'erogazione del saldo;
- la proprietà, il possesso e l'operatività dei beni e/o dei servizi finanziati per 5 anni dall'erogazione del saldo;
- la conformità degli interventi realizzati rispetto al progetto ammesso al contributo;

- l'effettivo sostenimento delle spese dichiarate e la loro corretta registrazione contabile, inclusa un'adeguata codificazione che garantisca la loro tracciabilità;
- la conformità delle spese dichiarate con la normativa di riferimento comunitaria e nazionale, in particolare con il codice degli appalti.

I controlli potranno essere effettuati anche oltre il termine di validità della presente convenzione, anche per effettuare le verifiche di stabilità delle operazioni.

I beneficiari del contributo sono tenuti a consentire e agevolare le attività di controllo da parte della Regione e della Commissione Europea e a mettere a disposizione tutte le necessarie informazioni e tutti i documenti giustificativi relativi alle spese ammesse a contributo.

Nel caso in cui il beneficiario non si renda disponibile ai controlli in loco o non produca i documenti richiesti nel termine di 30 giorni dalla ricezione della comunicazione relativa alla notifica di sopralluogo si procederà alla revoca d'ufficio del contributo.

ART. 12

Verifiche della Regione

La Regione può effettuare le verifiche sulla realizzazione e sui risultati delle attività oggetto della presente convenzione, in qualsiasi momento, in particolare attraverso: incontri periodici di verifica, richiesta di relazioni sullo stato di avanzamento delle attività, di atti e di altra documentazione necessaria per effettuare i controlli.

In nessun caso i contratti con i terzi dovranno essere di impedimento all'espletamento delle attività oggetto della presente convenzione.

ART. 13

Sicurezza e riservatezza

FER ha l'obbligo di mantenere riservati i dati e le informazioni, ivi comprese quelle che transitano per le apparecchiature di elaborazione dati, di cui venga in possesso e comunque a conoscenza,

anche tramite l'esecuzione della presente convenzione, di non divulgarli in alcun modo e in qualsiasi forma, di non farne oggetto di utilizzazione a qualsiasi titolo per scopi diversi da quelli strettamente necessari all'esecuzione della convenzione stessa e di non farne oggetto di comunicazione.

L'obbligo di cui al precedente comma sussiste, altresì, relativamente a tutto il materiale originario o predisposto in esecuzione della convenzione.

L'obbligo di cui ai commi precedenti non concerne i dati che siano o divengano di pubblico dominio.

FER è responsabile per l'esatta osservanza da parte dei propri dipendenti, consulenti e collaboratori, nonché di subappaltatori e dei dipendenti, consulenti e collaboratori di questi ultimi, degli obblighi di cui ai punti precedenti e risponde nei confronti della Regione per eventuali violazioni dell'obbligo di riservatezza commesse dai suddetti soggetti.

FER, nell'esecuzione della presente convenzione, può utilizzare servizi di cloud pubblici ove memorizzare i dati e le informazioni trattate.

In caso di inosservanza degli obblighi sopra descritti, la Regione ha facoltà di dichiarare risolta di diritto la presente convenzione, fermo restando che FER sarà tenuto a risarcire tutti i danni che ne dovessero derivare.

Le parti si danno reciprocamente atto che le attività oggetto della presente convenzione non comportano comunicazione/diffusione di dati personali. I dati personali trattati per le finalità di cui alla presente convenzione saranno trattati dalle parti in conformità alle disposizioni di cui al Regolamento EU 679/2016 e al D.Lgs. 196/2003, così come modificato dal D.Lgs. 101/2018, in materia di protezione dei dati personali, nonché a tutte le norme di legge di volta in volta applicabili a ciascuna delle parti per i trattamenti di cui è titolare.

Art. 14

Durata della convenzione

Viste le finalità sopra indicate e con riferimento al periodo di programmazione dei fondi applicati ed al cronoprogramma delle linee d'intervento, il presente documento è valido a partire dalla data della sua sottoscrizione fino alla chiusura della programmazione 2021-2027.

Art. 15

Risoluzione della convenzione e revoca del contributo

Al verificarsi di gravi e ripetute inadempienze o inefficienze che compromettano il regolare svolgimento delle attività previste, la Regione intima a FER quanto necessario per il ripristino della regolarità del servizio entro il termine perentorio di 30 giorni solari dalla data di notifica.

Nell'ipotesi di mancato adempimento da parte di FER, la Regione procederà di diritto alla risoluzione contrattuale, senza che l'inadempiente abbia nulla a pretendere, nonché all'esecuzione a carico dello stesso contraente, salva, in ogni caso, l'azione per il risarcimento degli ulteriori danni.

La Regione si riserva, in qualunque momento, il diritto di chiedere il risarcimento del danno ex art. 1218 c.c. conseguente all'esecuzione della presente convenzione.

La Regione si riserva di revocare totalmente il contributo assegnato al singolo intervento qualora:

- a. a seguito delle verifiche sulla rendicontazione di spesa o di successivi controlli, la spesa ritenuta ammissibile dalla Regione sia inferiore al 50% del costo del progetto originariamente approvato o successivamente rimodulato a seguito di richiesta di modifica;
- b. dalla documentazione di spesa si desuma che il progetto realizzato non è conforme a quello originariamente approvato o a quello successivamente variato a seguito del rilascio della relativa autorizzazione;
- c. il beneficiario non si renda disponibile ai controlli in loco o

- non produca i documenti richiesti nei termini previsti;
- d. il beneficiario non rispetti il termine perentorio previsto dalla presente Convenzione per la conclusione e rendicontazione dei progetti, salvo eventuali proroghe concesse;
- e. il beneficiario comunichi, attraverso l'applicativo SFINGE 2020, con lettera sottoscritta dal legale rappresentante, la rinuncia al contributo;
- f. in caso di esito negativo dei controlli o dei sopralluoghi ispettivi effettuati dalla Regione.

La Regione si riserva di revocare parzialmente il contributo assegnato in caso di esito parzialmente negativo dei controlli o dei sopralluoghi ispettivi effettuati, con riferimento alla spesa interessata.

In caso in cui fosse accertata la presenza di irregolarità a seguito dell'erogazione del contributo, si darà luogo al recupero totale o parziale delle somme indebitamente percepite, alle quali sarà applicato il tasso d'interesse legale, con riferimento al tasso vigente nel giorno di assunzione della determinazione dirigenziale di richiesta di restituzione del contributo.

Art. 16

Foro esclusivo

Per quanto non espressamente contemplato nella presente convenzione si applicano le norme del codice civile.

La risoluzione di tutte le controversie inerenti la validità, l'efficacia, l'interpretazione e l'esecuzione della presente convenzione saranno demandate al Tribunale di Bologna che si elegge quale Foro esclusivo.

Art. 17

Spese di registrazione

La presente convenzione sarà registrata solo in caso d'uso, ai sensi del D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 634 e successive modifiche e integrazioni, a cura e spese a carico della parte richiedente.

La presente convenzione è soggetta all'imposta di bollo ai sensi dell'art. 2 del D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 642 e dell'art. 2 della Tariffa, parte I, a cura e a spese di FER.

Per la Regione Emilia-Romagna:

Direzione Generale Conoscenza, Ricerca, Lavoro, Imprese

Il Direttore Generale

.....

Direzione generale Cura del

Territorio e dell'Ambiente

Il Direttore Generale

.....

Firmato digitalmente

Per FER Emilia-Romagna

Il Direttore Generale

.....

Firmato digitalmente